

Allegato "D"

Provincia di:

TRENTO

Comune di:

NOGAREDO

Denominazione:

PROGETTO ESECUTIVO DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO
DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SERVIZIO DI VIA VERDI
NEL CENTRO ABITATO DI NOGAREDO.

Oggetto:

OPERE DA ELETTRICISTA
FOGLIO PATTI E PRESCRIZIONI

Progettista:

GEOM. MICHELE DALZOCCHIO – SERVIZIO TERRITORIO

Data:

APRILE 2019



Art. 1

Oggetto dell'appalto

I lavori saranno eseguiti in economia ai sensi dell'art. 52 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e dell'art. 176 comma 1 lettera a) del regolamento attuativo emanato con D.P.P. 15 maggio 2012 n. 9-84/Leg. mediante **cottimo fiduciario**.

Allo scopo di chiarezza, si elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto:

- la L.P. 9 marzo 2016, n.2;
- la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 (di seguito anche "legge provinciale sui lavori pubblici") e relativo regolamento di attuazione (D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg);
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e DM 145/2000, per le parti ancora in vigore e per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 8.

Gli stessi saranno affidati secondo le modalità previste all'art. 178 del regolamento sopra richiamato ed il contratto sarà stipulato a misura in forma di scrittura privata.

Art. 2

Ammontare dell'appalto

L'importo dei lavori, stimato dall'Amministrazione comunale, al netto dell'IVA e di ogni altro onere, è pari ad Euro 18.807,13.-, come risulta dal prospetto sotto riportato.

Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza e soggetto a ribasso	Euro 18.280,90
Costi della sicurezza	Euro 526,23
Importo totale a base d'appalto	Euro 18.807,13

La categoria di lavoro prevista è la seguente:

CATEGORIA UNICA E PREVALENTE:

OG10 IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

COTTIMO OPERE DA ELETTRICISTA: importo a base d'appalto pari ad Euro 18.807,13.-, di cui Euro 526,23.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Art. 3

Disposizioni in materia di sicurezza

L'Impresa è responsabile della sicurezza del cantiere e del rispetto delle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia. Non è prevista la stesura del piano della sicurezza.

Art. 4

Garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e coperture assicurative ai sensi dell'art. 23Bis della L.P. 26/1993

Precedentemente alla stipulazione del contratto di appalto, l'Impresa aggiudicataria deve provvedere a costituire una garanzia definitiva, dell'importo e secondo le modalità specificati nel proseguo:

- 1) per effetto dell'art. 31, comma 2 della L.P. n. 2/2016, come modificato dall'articolo 28, comma 11 della L.P. n. 19/2016, al contratto è allegata la garanzia definitiva da costituirsi con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 per un importo fissato nella misura stabilita dall'art. 103, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016. Tale importo è ridotto, in presenza delle condizioni stabilite dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, applicando le percentuali stabilite da tale disposizione;
- 2) la garanzia definitiva potrà esser utilizzata per le finalità stabilite dall'art. 103, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo di cui al successivo comma 5, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell'appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali e/o dal competente Servizio in materia di lavoro della Provincia autonoma di Trento;
- 3) qualora la garanzia sia prestata con fideiussione con contratto formato e sottoscritto con modalità telematica, essa è sottoscritta digitalmente sia dal fideiussore che dall'appaltatore. Qualora il fideiussore rilasci copia del contratto con le modalità stabilite dal comma 2-bis dell'articolo 23 del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005), sarà cura dell'appaltatore fornire, via PEC, il contratto munito di entrambe le firme digitali;
- 4) lo svincolo della fideiussione è regolato dall'articolo 103, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando che lo svincolo della rata a saldo è effettuata solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione

ovvero, in mancanza, con lo spirare del termine per la sua approvazione secondo la tempistica stabilita dall'articolo 26 della L.P. n. 26/1993 e fermo restando, altresì, che tale termine resta sospeso in presenza di una causa impeditiva dello svincolo imputabile all'appaltatore;

- 5) l'amministrazione richiede al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore;
- 6) La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole:
 - a) la garanzia è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più dall'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché delle ulteriori fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) la garanzia prestata ha efficacia fino alla data di emissione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione;
 - c) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - d) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 - e) che l'eventuale mancato pagamento di commissioni, premi o supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Amministrazione appaltante;
 - f) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Rovereto;
 - g) eventuale clausola di inopponibilità di cui al periodo successivo.

Non saranno accettate condizioni ulteriori rispetto a quanto sopra indicato atte a limitare le garanzie o che pongano oneri a carico dell'Amministrazione appaltante, fatta salva la contemporanea presenza di una clausola di inopponibilità alla medesima Amministrazione appaltante.

E' possibile continuare ad utilizzare lo Schema Tipo 1.2 e relativa Scheda Tecnica, approvato con D.M. 12 marzo 2004, n. 123, debitamente adeguato alla normativa vigente. A tal fine la Scheda tecnica dovrà essere

accompagnata da un'apposita appendice riportante le clausole di cui alle lettere a), b), d), f) e g) sopra elencate.

- 7) ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e s.m., l'esonero dalla prestazione della cauzione definitiva per i contratti relativi all'esecuzione di opere, lavori e forniture in economia ai sensi dell'articolo 52 della legge, è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari ad un ribasso ulteriore, indicato negli atti di gara, dell'uno per cento.
- 8) in ragione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 23bis della L.P. n. 26/1993 ed in considerazione della modesta entità dei lavori di progetto non è richiesta la stipula di alcuna copertura assicurativa.

Art. 5

Subappalto

Le singole lavorazioni non sono subappaltabili.

Art. 6

Termini per l'esecuzione

L'Impresa si impegna a dare compiuti i lavori entro il termine di n. 20 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La penale pecuniaria da applicarsi per ogni giorno di ritardo oltre il termine fissato è pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. 101 del D.P.P. 15 maggio 2012, n. 9-84/Leg.

All'appaltatore saranno inoltre imputati i maggiori costi derivanti ad altre ditte esecutrici di opere collaterali se non ottempererà ad eseguire in tempo utile, indipendentemente dal tempo contrattuale, quelle entità di lavoro ad esso spettanti, come richiesto e programmato in cantiere dalla D.L.

Art. 7

Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore

L'Impresa si impegna e si obbliga ad eseguire le opere e/o i lavori a perfetta regola d'arte, con i migliori materiali e secondo le istruzioni e le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori.

In caso di inadempienza da parte dell'Impresa degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione procede tramite il Responsabile del Procedimento alla risoluzione del contratto mediante denuncia scritta e previa ingiunzione del Direttore dei lavori ai

sensi dell'art. 58.4, 58.5 e 58.6 della L.P. n. 26/1993, nonché dell'art. 137 del relativo regolamento di attuazione.

Ai sensi dell'articolo 46-ter, comma 3 della L.P. n. 26/1993 non è ammessa la revisione dei prezzi.

Le eventuali prove di laboratorio richieste dalla D.L. rimarranno a carico dell'Impresa assuntrice dei lavori.

Alla fine dei lavori, regolarmente accertata dal verbale di ultimazione, sarà redatto da parte della Direzione Lavori, il certificato di regolare esecuzione in base agli artt. 25 e 26 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. e questo non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo che tale certificazione non sia sostituita dal visto della Direzione dei lavori ai sensi dell'articolo 183 comma 2 del D.P.P. 15 maggio 2012, n. 9-84/Leg.. per opere, lavori e forniture di importo non superiore ad € 50.000,00.

L'Appaltatore elegge il domicilio legale presso il Comune di Nogaredo.

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Provincia di Trento condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati, vigenti in Provincia di Trento durante il periodo di svolgimento degli stessi, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Non è ammessa la cessione del contratto.

Art. 8

Pagamenti all'appaltatore

Ai sensi del comma 10bis dell'art 52 della L.P. n. 26/1993, il pagamento dei lavori sarà effettuata in unica soluzione.

L'amministrazione aggiudicatrice dispone il pagamento entro i successivi 30 giorni, mediante l'emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore, previa verifica, con esito positivo:

- di quanto previsto dall'art. 170 comma 1 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.;
- della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall'appaltatore;
- degli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- della regolarità fiscale prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 e dal D.M. n. 40/2008, ove richiesta.

Qualora l'amministrazione aggiudicatrice rilevi l'accertamento del totale o parziale inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell'effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, provvede secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 6 e seguenti della legge provinciale.

L'amministrazione provvede a dare comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi della sospensione operata sui pagamenti, per le valutazioni di merito. Secondo quanto previsto dall'art. 43, commi 6 e 8 della legge provinciale, l'amministrazione aggiudicatrice può provvedere al pagamento diretto dei dipendenti dell'appaltatore o degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, sulla base della specifica richiesta degli interessati, con indicazione di ogni elemento necessario ad individuare l'inadempimento contestato ed a effettuare il pagamento medesimo. Si applica, se ne ricorre il caso, la procedura prevista dall'art. 169 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.

Art. 9

Norme finali

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto saranno a carico dell'Impresa. Per ogni controversia che dovesse insorgere con la stazione appaltante, il foro competente è esclusivamente quello ove ha sede la medesima stazione appaltante. Per quanto non espressamente richiamato nel presente foglio patti e prescrizioni si rinvia alle disposizioni di legge provinciali e nazionali in materia, alla lettera di invito, agli elaborati progettuali posti a base di gara.

Il contratto relativo ai lavori sarà comunque stipulato ed i lavori saranno eseguiti in conformità alle disposizioni di cui alla L.P. n. 26/1993 ed al relativo regolamento di attuazione nonché alla L.P. n. 2/2016, al D.Lgs. n. 50/2016, al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.



Il progettista

Mileto Anton